

UFFICIO POLIZIA LOCALE

N. 426 del Reg. Generale delle Determinazioni

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

N. 38 del Reg. Determine dell'area in data **09-06-2023**



Comune di Ariano nel Polesine

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Oggetto: Incarico per l'assistenza legale all'Avv. Roberto Falghera nei ricorsi per violazioni del Codice della Strada fino al 31.12.2025, rinnovabile al 31.12.2028.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **nove** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109 C. 2°, si richiama alle disposizioni dell'Art. 107 del capo III° del medesimo decreto individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa.

VISTA la competenza della Comandante della Polizia Locale, Michela Trombin, attribuita con Convenzione tra i Comuni di Ariano nel Polesine e Porto Tolle (durata 01.01.2022 – 30.06.2024), protocollo n. 320 dell'11.1.2022, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2021, per effetto della quale vengono attribuite le funzioni di cui agli artt. da 8 a 11 del CCNL 31.03.1999, unitamente alle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. n. 267/2000.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il DUP semplificato per gli anni 2023-2024-2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 134 comma 4.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2024-2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 134 comma 4.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18.05.2023 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 134 comma 4.

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il D. Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

RAVVISATA la necessità di assistenza legale per il Comando di Polizia Locale del Comune per far fronte ai ricorsi contro le contravvenzioni emesse per violazioni al Codice della Strada.

CONSIDERATO che il Comune di Ariano nel Polesine non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l’affidamento di un incarico legale.

VISTA la dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 6/6/2019, in causa C264/2018, che, a riconferma dell’esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, in quanto gli avvocati, allorché espletano un’attività professionale derivante da un rapporto intercorrente con il cliente, basato sulle qualità personali, forniscono un servizio non disciplinabile dalle direttive europee in materia di appalti pubblici.

VISTO che le procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti sono escluse e che tale esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente all’avvocato.

VALUTATO di conferire un incarico per il periodo compreso tra giugno 2023 a dicembre 2025, rinnovabile tacitamente fino al 31.12.2028, al fine di dare assistenza legale continuativa al Comando di Polizia.

VALUTATO, sulla base dei precedenti storici, di stimare un numero di ricorsi che comporti una spesa per diritti ed onorari annuale di € 5.000 comprensiva di spese, CPA ed IVA, per l’assistenza legale nelle procedure depositate presso la Prefettura, avanti il Giudice di Pace, nei ricorsi in appello e per eventuali consulenze legali in materia di violazioni al codice della strada.

RITENUTO di procedere con affidamento diretto.

CONSIDERATA la comprovata professionalità dell’Avv. Roberto Falghera del foro di Rovigo nella materia del contenzioso nei ricorsi per violazioni del Codice della Strada.

RITENUTO di approvare l’allegato schema di contratto nel quale sono, tra l’altro, contemplate le condizioni economiche comunque riconducibili ai valori fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022.

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. 18/04/16 n.50 nei casi previsti dalla vigente normativa in materia è stata riscontrata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), il quale rimane depositato agli atti del presente procedimento di liquidazione presso il sottoscritto Responsabile del servizio.

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis della Legge 241/90: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- art.6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;
- il Codice di Comportamento del Comune di Ariano nel Polesine.

ATTESO che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

VISTI:

- la Legge n. 241/1990,
- il TUEL n. 267/2000,
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi
- lo Statuto comunale,
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

ATTESTATO quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 147 bis, comma 1, relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione.

DETERMINA

1. **affidare l'incarico di assistenza legale per questo ente all'Avv. Roberto Falghera di Rovigo per le procedure depositate presso la Prefettura, avanti il Giudice di Pace, nei ricorsi in appello e per eventuali consulenze legali in materia di violazioni al codice della strada, per il periodo compreso tra giugno 2023 a dicembre 2025, rinnovabile tacitamente fino al 31.12.2028;**
2. di approvare l'allegato schema di contratto;
3. Che ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia è stata riscontrata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), il quale rimane depositato agli atti del presente procedimento di impegno.
4. Di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento.

5. Di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
6. Di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.
7. A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la sottoscritta, comandante della Polizia Locale, Michela Trombin, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 0426 71131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Trombin Michela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa